COMUNE DI SCLAFANI BAGNI

Città Metropolitana di PALERMO

ORDINANZA N. 33/2017

OGGETTO: Disciplina Comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate, ai sensi dell'art.86 TULPS, e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, di cui all'art.110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n.773/1931.

IL SINDACO

VISTI:

- il R.D. n.773 del 18.06.1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e in particolare l'art.110;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.110 commi 6 e 7 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere istallati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere istallati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, commi 6 del TULPS";
- il Decreto Legge 13.09.2012, N.158, convertito con modificazioni della legge 8 novembre 2012, n.189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTE:

- la Circolare N.557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.3.2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art.88 TULPS.
 - negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
 - esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New Slots e Video Lottery Terminal;
 - sale Bingo;

compete al SINDACO, sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi, dediti al gioco, rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTE:

- le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) n. 3271 del 30.06.2014 e n. 3845 del 27.08.2014, con le quali i magistrati hanno "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art.50, comma 7 del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";
- la sentenza Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18.07.2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che "è stato riconosciuto che, in forza, della generale previsione dell'art.50, comma 7, del d.lgs. n.267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, e che ciò può farlo per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

RILEVATO da dati ufficiali sul gioco d'azzardo lecito, come la patologia derivante da tali giochi – GAP – (gioco d'azzardo patologico) sia un fenomeno significativo e che la sua diffusione sia tipica delle maggiori come delle minori aree metropolitane, nonché nei piccoli centri;

CONSIDERATO che la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale (per una sintesi dei molteplici interventi di prevenzione e contrasto della ludopatia, cfr. Cons. St. parere n. 33/2015; con specifico riferimento alla regione siciliana, cfr. decreto del 25.3.2015 dell'Assessorato regionale della salute che ha approvato le linee guida sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

CONSIDERATO che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune instaurare un sistema di prevenzione sociale e contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo, anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i "soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni";

EVIDENZIATO che la competenza di cui sopra è stata chiaramente affermata dalla Suprema Corte con sentenza n.300/2011, laddove si evidenzia come le attività volte ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, non rientrino nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza statale;

VISTO l'art.3, comma 2 del d.lgs. n.267/2000 dove si indica che il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

ATTESO che in Sclafani Bagni, la dipendenza da gioco è specificamente riferita all'utilizzo delle apparecchiature per il gioco, di cui all'art.110, comma 6, TULPS, e che, quindi, tali apparecchi da gioco sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio in ambito familiare e sociale.

VISTO l'art.118 della Costituzione;

VALUTATO quindi opportuno intervenire sugli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, nonché limitare il funzionamento delle apparecchiature con vincita in denaro, di cui all'art.110, comma 6, TULPS, installati negli esercizi autorizzati ex artt.86 e 88 del TULPS, R.D. n.773/1931, al fine di ridurre la possibilità di accesso agli stessi, con particolare attenzione agli orari di uscita dalle scuole e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza (giovani e anziani);

CONSIDERATO che tale intervento in ordine agli orari di esercizio è necessario e proporzionato limitandosi a contemperare gli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie;

CONSIDERATO che le esigenze, ampiamente rappresentate, di tutela della salute pubblica richiedono misure urgenti che permettono di mitigare un fenomeno che sta determinando gravi danni alle condizioni di vita della cittadinanza e, per questi motivi, non più rinviabili;

CONSIDERATO che la presente disposizione è stata condivisa dai sindaci delle comunità limitrofe sia perché interessati da analoga patologia, sia per evitare che l'ordinanza venga facilmente elusa favorendo lo spostamento dei giocatori da un paese all'altro;

ORDINA

- Di stabilire la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art.86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (Commerciali, locali o punti di offerta del gioco Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011) ex artt. 86 e 88 TULPS, così come indicato:
 - ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATI EX ART. 86 TULPS.

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato <u>dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e</u> <u>dalle ore 17,00 alle ore 22,00</u>, di tutti i giorni, festivi compresi.

- ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. N.773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti di vendita del gioco)
 - autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie, lotto, esercizi commerciali, ecc...);
 - autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc...).

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00, di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

- Che in tutti gli esercizi interessati, i titolari della relativa autorizzazione (o titoli equivalenti) sono tenuti ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:
 - Obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente, in caratteri evidenti, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla legge;
 - Obbligo di esposizione, all'interno e all'esterno del locale, di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi e di funzionamento di apparecchi.

INFORMA

- Che fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.25,00 ad un massimo di €.500,00, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs 267/2000, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689;
- Che ai soggetti esercenti, titolari delle autorizzazioni, i quali nel corso del biennio commetteranno tre violazioni, anche non continuative, il Comune disporrà la chiusura definitiva degli apparecchi mediante sigillo, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria;
- Che la Giunta Municipale, con proprio provvedimento, adottato ai sensi del'art.16 della legge 689/81 sopra citata, potrà disporre gli importi di pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché le sanzioni accessorie di tipo sospensivo o interdittivo, anche per i casi di reiterazione della violazione.

DISPONE

• La presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 all'Albo pretorio online, sul sito

istituzionale del Comune di Sclafani Bagni e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali;

- Sarà notificata a tutti gli esercizi interessati, al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio;

INCARICA

la polizia municipale e gli agenti della forza pubblica di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

Ai sensi del quarto comma dell'art.3 della legge 7.8.1990, n.241 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale, al T.A.R. di Palermo, ai sensi dell'art. 2 lett. e) e art.21 della L.1034/1971 e s.m. entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune;
- Straordinario, al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.1.1971 n. 1199 e dell'art. 23 dello statuto della Regione Siciliana.

Firmato digitalmente da:leone giuseppe Motivo:ll sindaco Luogo:Sclafani Bagni Data:15/11/2017 10:40:23